

REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO L'ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI SULLA TARIFFA PUNTUALE DEI RIFIUTI URBANI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 668, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (AGGIORNAMENTO 2020)

Indice

PARTE I – Disciplina dell'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art.1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

PARTE II - Sistema sanzionatorio

PARTE I – Disciplina dell'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento si pone l'obiettivo di dare attuazione a quanto stabilito dalla L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015 n. 16, come modificata dalla L.R. Emilia Romagna 18 luglio 2017, n. 16, ove:
 - agli articoli 9 e 9-bis, viene attribuita la competenza all'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito Agenzia o ATERSIR) di determinare le modalità di nomina degli *Agenti Accertatori* dipendenti del Gestore, competenti allo svolgimento delle fasi di *accertamento* e *contestazione* delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni dei regolamenti di gestione del servizio dei rifiuti urbani (di seguito *Regolamenti SGRU*) e alle violazioni delle disposizioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti avente natura di corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito *Regolamenti TcP*);
 - all'articolo 10, anche mediante modifica della L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011 n.23, viene attribuita ad ATERSIR la competenza a definire criteri omogenei a livello regionale per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti nonché l'ammontare delle medesime.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) **ATERSIR o Agenzia:** l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti istituita dalla L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. n. 152/2006. ATERSIR esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi

delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10;

- b) **Agente Accertatore:** ai soli fini del presente Regolamento per agente accertatore si intende il dipendente del Gestore nominato tale dal Comune o dall'Unione dei Comuni e così abilitato all'accertamento e alla contestazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento;
 - c) **Ispettore Ambientale Volontario** (anche solo "Ispettore"): soggetto nominato tale cui sono attribuite mere funzioni di controllo, prevenzione e supporto ai corpi di Polizia Municipale, ai corpi della Polizia Locale unici per le Unioni di Comuni e agli altri soggetti preposti alla vigilanza del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale;
 - d) **accertamento delle sanzioni:** la verifica della corrispondenza del comportamento dell'utente alla fattispecie sanzionata dal presente Regolamento;
 - e) **contestazione delle sanzioni:** la compilazione e successiva consegna, immediatamente o tramite notifica formale, dell'accertamento dell'importo della sanzione, dell'obbligo di pagamento della stessa e degli estremi per il pagamento;
 - f) **applicazione e riscossione delle sanzioni:** la determinazione della sanzione in caso di mancato pagamento a seguito della contestazione e l'ingiunzione del pagamento della sanzione stessa in base alla disciplina applicabile. Rientra in questa fase anche la gestione delle impugnazioni da parte del sanzionato, del contenzioso e dell'eventuale procedura esecutiva;
 - g) **Regolamento SGRU:** regolamento di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - h) **Regolamento TcP:** regolamento per l'applicazione della tariffa puntuale dei rifiuti avente natura di corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Le parole di cui al comma 1 sono riportate in carattere corsivo nel corpo del presente Regolamento.

Articolo 3 - Funzioni dei Comuni e dell'Unione di Comuni e Soggetti coinvolti nell'attività di vigilanza

1. Ciascun Comune o Unione di Comuni del territorio della Regione Emilia Romagna, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, è tenuto ad esercitare le funzioni inerenti l'*accertamento*, la *contestazione* e l'*applicazione* delle sanzioni per le violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti disciplinate dal *Regolamento SGRU* e per le violazioni delle disposizioni del *Regolamento TcP*, ivi inclusa l'intera gestione dell'eventuale contenzioso in sede di ricorso contro le stesse. I Comuni e le Unioni di Comuni hanno la facoltà di svolgere le suddette funzioni in forma associata.
2. I proventi delle sanzioni per le violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti disciplinate dal Regolamento SGRU sono incassati dai Comuni, e vengono sottratti dal totale dei costi del PEF secondo quanto previsto negli atti di regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
3. In base a quanto stabilito dall'articolo 9 della L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015 n. 16, per l'*accertamento* e la *contestazione* delle sanzioni per le violazioni delle modalità di raccolta di cui al *Regolamento SGRU*, il Comune o l'Unione dei Comuni possono avvalersi anche del soggetto che si occupa della gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati che svolge tali funzioni attraverso propri dipendenti nominati *Agenti Accertatori*.
4. In base a quanto stabilito dall'articolo 9-bis della L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015 n. 16, per l'*accertamento* e la *contestazione* delle violazioni delle disposizioni del *Regolamento TcP*, il Comune si avvale del soggetto che si occupa della gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati che svolge tali funzioni attraverso propri dipendenti nominati *Agenti Accertatori*.
5. Ove ritenga, il Comune o l'Unione dei Comuni, può istituire e coordinare il Servizio di Vigilanza Volontari Ambientale, individuando la figura dell'*"Ispettore Ambientale Volontario"* (di seguito anche solo *"Ispettore"*) cui sono attribuite mere funzioni di controllo, prevenzione e supporto ai corpi di Polizia Municipale, ai corpi della Polizia Locale unici per le Unioni di Comuni e agli altri soggetti preposti alla vigilanza del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale.

6. E' fatta salva la facoltà di stipulare convenzioni fra Comune, o Unione di Comuni, e corpi di Guardie volontarie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali come accertatori con funzioni di polizia amministrativa nel campo del corretto conferimento dei rifiuti, nonché di avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni dei dipendenti comunali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 179 della L. 27/12/2006, n. 296. In questo caso i dipendenti impiegati dal Comune per lo svolgimento delle funzioni devono avere superato i corsi di formazione previsti al successivo art. 8.
7. I soggetti di cui al precedente comma sono esonerati dall'obbligo di specifica formazione previsto nel presente Regolamento nel caso in cui sia prevista, in strumenti di regolazione regionale, un'apposita procedura di formazione.
8. L'organizzazione del servizio di cui al presente articolo è disciplinata dal Comune o dall'Unione dei Comuni quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Articolo 4 - Agenti Accertatori

1. I dipendenti del Gestore, che abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 6, possono assumere la qualifica di *Agenti Accertatori* dopo avere partecipato ai corsi di formazione organizzati dai Comuni in coordinamento con ATERSIR e dopo avere superato l'esame finale, secondo le modalità previste all'articolo 8.
2. Gli *Agenti Accertatori* devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento, corredato di foto ed estremi identificativi, che attesti il loro ruolo. Essi svolgono le funzioni inerenti l'*accertamento* e la *contestazione* delle sanzioni, trasmettendo i verbali elevati alla Polizia Municipale o Locale per la successiva fase di applicazione delle sanzioni stesse.
3. Le spese relative alla vigilanza esercitata dagli Agenti Accertatori, quelle relative ai materiali in dotazione e quelle relative alla formazione di cui all'art. 8 vengono inserite nel piano economico-finanziario del servizio rifiuti, redatto da ATERSIR, previo assenso in riferimento al dettagliato preventivo dei costi presentato dal Gestore sulla base delle esigenze del Comune o dell'Unione di Comuni interessati e direttamente dall'ente locale per quanto riguarda le spese di formazione.
4. Il costo del servizio di accertamento svolto dagli agenti accertatori, dipendenti del gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, sarà valutato in virtù dell'istanza del Comune richiedente tale servizio e sulla base di un riconoscimento contrattuale non superiore a un Livello 5° previsto per la mansione di Impiegati del contratto FISE, al quale potrà essere aggiunta una percentuale forfettaria fino ad una quota del 20% per costi generali di gestione, per materiali di consumo e per spese di trasporto.

Articolo 5 - Ispettori Ambientali Volontari

1. Gli *Ispettori Ambientali Volontari*, che abbiano requisiti di cui al successivo articolo 6, possono essere nominati dopo avere partecipato ai corsi di formazione organizzati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni, singolarmente o in forma associata, in coordinamento con ATERSIR e dopo avere superato l'esame finale, secondo le modalità previste all'articolo 8.
2. Gli *Ispettori Ambientali Volontari* devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento, corredato di foto ed estremi identificativi, che attesti il loro ruolo. Il Servizio di *Ispettore Ambientale Volontario* costituisce un servizio volontario, non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro. Potrà essere previsto unicamente il rimborso delle spese a carico del Comune o dell'Unione di Comuni.
3. Il singolo *Ispettore* deve assicurare lo svolgimento del servizio in adempimento a quanto stabilito dal Comune, salvo fornisca adeguate motivazioni per l'eventuale impedimento allo svolgimento dell'attività.
4. Le spese relative alla vigilanza esercitata dagli *Ispettori Ambientali Volontari* sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti del servizio, ivi compresi i rimborsi spese preventivamente autorizzati, e quelle relative ai materiali in dotazione agli *Ispettori Ambientali Volontari*, comprese quelle per la dotazione di cui al successivo articolo 9, comma 2, sono a carico del Comune; fanno eccezione le spese relative alla formazione di cui all'articolo 8 che vengono inserite nel

piano economico-finanziario del servizio rifiuti redatto da ATERSIR. Il Comune provvederà affinché i volontari siano dotati degli opportuni D.P.I (dispositivi di protezione individuale) e affinché siano coperti da assicurazione sotto ogni profilo, anche verso i terzi.

Articolo 6 - Requisiti per la nomina ad Agente accertatore o ad Ispettore Ambientale Volontario

1. Per partecipare ai corsi di cui al successivo articolo 8 e ottenere la nomina ad *Agente Accertatore* o ad *Ispettore Ambientale Volontario*, i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere raggiunto la maggiore età;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver subito condanne, anche non definitive, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative in materia ambientale;
 - d) non avere procedimenti penali in corso;
 - e) essere idoneo all'espletamento del servizio, in base ad accertamento condotto da un medico iscritto alle strutture sanitarie locali;
 - f) per gli Ispettori Volontari, essere in possesso del titolo della Scuola Secondaria di Primo Grado
 - g) per gli Agenti Accertatori, essere in possesso del titolo della Scuola Secondaria di Secondo Grado;
 - h) avere superato l'esame finale del corso di formazione di cui all'articolo 8.

Articolo 7 - Nomina di Agente Accertatore o Ispettore Ambientale Volontario

1. La nomina ad *Agente Accertatore* o *Ispettore Ambientale Volontario* avviene tramite decreto sindacale, o decreto del Presidente dell'Unione di Comuni, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.
2. Ai fini di individuare gli *Ispettori*, il Comune o l'Unione di Comuni può procedere tramite la pubblicazione un apposito avviso invitando gli interessati alla partecipazione ai corsi di formazione di cui all'articolo 8, precisando i requisiti per la partecipazione ai corsi ed i criteri e le modalità per l'ammissione all'esame finale, come definito al successivo articolo 8.
3. E' fatto obbligo ai Comuni e alle Unioni di Comuni di comunicare ad ATERSIR gli elenchi dei nominativi dei soggetti nominati quali *Agenti Accertatori* o *Ispettori Volontari Ambientali*, affiancando ad ogni nome l'indicazione del soggetto con cui tali soggetti si coordinano all'interno del Comune o dell'Unione di Comuni e dei relativi contatti. Per quanto attiene l'impiego degli Agenti accertatori il Comune o l'Unione di Comuni, nell'ambito delle proprie attribuzioni, prevede la nomina di Agenti Accertatori effettivi e di supplenti chiamati a sostituire i titolari in caso di impedimento protratto nel tempo. Se ritenuto opportuno il Comune o l'Unione di Comuni possono prevedere la nomina di supplenti anche per gli Ispettori Volontari.

Articolo 8 - Corsi di formazione e obbligo di aggiornamento

1. Al fine dell'esercizio delle funzioni inerenti l'*accertamento* e la *contestazione*, la riscossione delle sanzioni di cui al presente Regolamento, ATERSIR ed i Comuni o l'Unione di Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano uno specifico corso di formazione integralmente gratuito.
2. Tanto i dipendenti dei gestori individuati per divenire *Agenti Accertatori* quanto i soggetti interessati a divenire *Ispettori Ambientali Volontari* devono partecipare ad un corso di formazione di durata non inferiore a 25 (venticinque) ore che sarà articolato come di seguito:
 - **Parte I – Modulo Regionale** (80% delle ore previste) avente ad oggetto tematiche formative di livello generale. Questo Modulo sarà svolto integralmente, incluso l'esame, attraverso una piattaforma on-line. A seguito del superamento dell'esame on-line verrà rilasciata un'attestazione da parte di ATERSIR.
 - **Parte II – Modulo Locale** (20% delle ore previste), riservato a chi ha superato l'esame relativo al Modulo Regionale, avente ad oggetto tematiche formative di livello locale, tenuto da personale esperto e qualificato del Comune, dell'Unione di Comuni o di altro Ente, Azienda o Agenzia Formativa individuata dai Comuni o Unioni di Comuni stessi, o su richiesta di questi, dal

Comandante della Polizia Municipale o Locale. Questo Modulo sarà svolto presso gli uffici dei Comuni nel cui territorio i soggetti partecipanti al corso dovranno svolgere la propria attività, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.

Il Modulo Locale terminerà con un esame finale (di seguito identificato come “esame finale”), scritto, orale od entrambi, in base alla scelta del Comune o dell’Unione di Comuni interessati. In ogni caso, per poter partecipare all’esame finale, è necessario assistere almeno all’80 % del totale delle ore del Modulo Locale. Ad esito del superamento dell’esame finale verrà rilasciata un’attestazione da parte del Comune o dell’Unione di Comuni.

3. Ad esito dell’esame finale del Modulo Locale verranno stilate due graduatorie dei candidati idonei a divenire, rispettivamente, *Agenti Accertatori* e *Ispettori Ambientali Volontari*. Una volta approvate le graduatorie, seguendone l’ordine in base alla votazione raggiunta dai candidati, il Sindaco, o il Presidente dell’Unione di Comuni, procederà alla nomina di tanti soggetti accertatori delle suddette due categorie, quanti ne sono necessari. A parità di votazione il Sindaco, o il Presidente dell’Unione di Comuni, sceglierà tra i candidati iscritti in graduatoria con il criterio ritenuto più opportuno.
4. Un *Ispettore Ambientale* che abbia superato l’esame finale del corso di formazione può prestare la propria attività anche a favore di altri Comuni senza dover ripetere il Modulo Locale e l’esame finale. Sarà facoltà del Sindaco, o del Presidente dell’Unione di Comuni, accogliere o rigettare l’istanza.
5. Gli *Agenti Accertatori* dipendenti del medesimo Gestore, che abbiano superato l’esame finale del corso di formazione, possono prestare la propria attività all’interno di tutto il territorio gestito dal medesimo Gestore, previo accordo tra i Comuni interessati ed il Gestore stesso.
6. Il Modulo Regionale del corso di formazione in linea generale verte almeno sulle seguenti materie:
 - a. elementi generali di diritto amministrativo, con particolare riguardo ai principi fondamentali dell’attività amministrativa;
 - b. atti e procedimenti amministrativi, con particolare riguardo alle previsioni contenute nella Legge n.241 del 1990;
 - c. Legge n.689 del 1981: principi generali;
 - d. fasi del procedimento sanzionatorio: accertamento, contestazione e irrogazione della sanzione;
 - e. principi che governano il corretto conferimento dei rifiuti urbani, con focus sui comportamenti degli utenti anche in relazione agli atti generali assunti da ATERSIR in materia.

Tale Modulo potrà avere caratteristiche specifiche differenti per *Ispettori Volontari* ed *Agenti accertatori*, in particolare per quanto attiene gli aspetti tariffari e lo studio dello Schema di Regolamento Tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva emanato a livello regionale.

7. Per quanto attiene al Modulo Locale, il Comandante della Polizia Municipale o Locale, o un suo delegato, è il responsabile dell’intero procedimento relativo alla realizzazione dei corsi di formazione, ivi incluse l’organizzazione, la scelta dei docenti e la presidenza della Commissione per l’esame finale. Le materie del corso di formazione in linea generale, salvo ulteriori specificazioni apposte nell’avviso pubblicato dal Comune, vertono almeno sulle seguenti materie:
 - a. nozioni di ordinamento enti locali;
 - b. illeciti amministrativi in materia ambientale, anche in relazione alla diversa tipologia di raccolta dei rifiuti urbani effettuata dal Comune o dall’Unione di Comuni;
 - c. nozioni generali in materia di sicurezza nello svolgimento dell’attività;
 - d. esercitazione nella predisposizione degli atti inerenti il procedimento sanzionatorio con esempi e valutazione delle problematiche più frequenti in relazione al conferimento dei rifiuti urbani.

Tale Modulo potrà avere caratteristiche specifiche differenti per *Ispettori Volontari* ed *Agenti accertatori*, in particolare per quanto attiene studio del/i *Regolamento TcP* comunali afferenti l’area in cui dovranno essere svolte le funzioni di vigilanza.

8. I Comuni e le Unioni di Comuni possono organizzare i corsi di formazione relativamente al Modulo Locale singolarmente o in forma associata tra più Comuni.

9. Con cadenza minima biennale, e comunque in ogni caso sia richiesto da ATERSIR, per le parti di cui al Modulo Regionale, o dai Comuni, per le parti di cui al Modulo Locale, vengono predisposti corsi di aggiornamento per gli *Agenti Accertatori* e per gli *Ispettori Ambientali Volontari* la cui frequenza è obbligatoria pena la revoca della nomina.

Articolo 9 - Obblighi e Compiti dell'Agente Accertatore e dell'Ispettore Ambientale Volontario

1. Gli *Ispettori Ambientali Volontari*, nell'espletamento delle funzioni, devono assicurare il rispetto delle norme e delle leggi qualificandosi con cortesia e fermezza nei confronti di eventuali contravventori. In particolare sono tenuti a:
 - a) operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - b) indossare, se richiesto, divisa o eventuale pettorina;
 - c) qualificarsi sia verbalmente che attraverso il tesserino di riconoscimento;
 - d) redigere, al termine di ciascun turno, rapporto di servizio con tutte le segnalazioni previste, che deve essere consegnato al Comando di Polizia Municipale o Locale;
 - e) usare con cura i mezzi e le attrezzature assegnati che devono essere restituiti al termine del turno di servizio;
 - f) osservare il segreto d'ufficio e rispettare le normative in materia di protezione dei dati personali;
 - g) informare ed educare i cittadini.
2. Il Comando di Polizia Municipale o Locale, se lo ritiene opportuno, munisce gli *Ispettori* di una macchina fotografica digitale e/o video camera digitale per eventuali riprese che dovranno comunque essere fatte nel rispetto della legge sulla protezione dei dati personali.
3. Gli *Agenti Accertatori*, oltre agli obblighi e alle funzioni indicate per gli *Ispettori*, provvedono all'accertamento e alla contestazione nei confronti dei soggetti che abbiano commesso violazioni (e a quelli obbligati in solido con gli stessi) nella materia disciplinata dal presente Regolamento, ivi inclusa la redazione dei verbali con contestazione, immediata o tramite notificazione successiva, ai responsabili. Resta in ogni caso di competenza della Polizia Municipale o Locale la fase di applicazione della sanzione. Gli atti assunti dagli *Agenti Accertatori* dovranno essere comunicati tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni, al comando di polizia o agli uffici competenti del Comune o dell'Unione di Comuni nel cui territorio sono stati assunti.
4. Rientra comunque tra i precui compiti degli *Agenti Accertatori* e degli *Ispettori Ambientali Volontari* quello di facilitare i cittadini nell'adempimento dei propri doveri civici e nell'osservanza delle regole preposte all'esatto conferimento dei rifiuti e alla rimozione delle deiezione animali, fornendo le informazioni necessarie.
5. Nell'espletamento delle funzioni previste dal presente Regolamento possono essere utilizzati mezzi di vigilanza e controllo nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
6. Gli *Agenti Accertatori* e i soggetti di cui al precedente articolo 3 comma 4, nell'attività di accertamento di loro competenza, possono, ai fini dell'individuazione del responsabile dell'abbandono dei rifiuti, ricorrere all'utilizzo di indirizzi, nominativi ed elementi simili rinvenuti all'interno dei sacchi di rifiuti, ove non sia diversamente possibile l'identificazione del responsabile del comportamento sanzionato; resta inteso che la legittimazione all'apertura dei sacchi ed al reperimento ed uso degli elementi indicati è ristretta nei limiti descritti al Parere del Garante della privacy del 14 luglio 2005.

Articolo 10 - Revoca del decreto di nomina

1. Il decreto di nomina del Sindaco o del Presidente dell'Unione di Comuni, ha una durata massima di anni 5, indicata nel decreto stesso; può essere sospeso o revocato e non ne è ammessa proroga tacita.
2. Il Sindaco, o il Presidente dell'Unione di Comuni, revoca l'incarico all'*Agente Accertatore* e all'*Ispettore Ambientale Volontario* in caso di mancata attestazione di frequenza dei corsi di aggiornamento indetti da ATERSIR o dal Comune.

3. Tutte le forze di polizia e la Polizia Municipale o Locale possono segnalare al Sindaco, o al Presidente dell'Unione di Comuni, per iscritto, irregolarità sia a livello funzionale che comportamentale degli *Agenti Accertatori* o degli *Ispettori*. Tali segnalazioni vengono valutate dal Sindaco, o dal Presidente dell'Unione di Comuni, anche attraverso accertamenti mirati e, in caso di esito positivo in ordine all'esistenza dell'irregolarità, possono portare alla revoca dell'incarico ed anche, per segnalazioni di particolare gravità, alla sospensione immediata dell'incarico nelle more dell'effettuazione degli accertamenti stessi, con chiamata del Supplente se previsto.
4. Il Sindaco, o il Presidente dell'Unione di Comuni, può revocare l'incarico all'*Ispettore Ambientale Volontario* anche per un periodo di assenza continuo superiore a 2 mesi senza prova di legittimo impedimento allo svolgimento del servizio.
5. Gli *Ispettori*, che per un periodo prolungato superiore a 2 (due) mesi non possano svolgere le proprie funzioni, devono fare apposita richiesta di sospensione dell'incarico per evitare la revoca. La valutazione della richiesta è rimessa alla discrezionalità del Sindaco, o del Presidente dell'Unione di Comuni e, qualora accolta, dà luogo alla chiamata del Supplente se previsto.
6. Il Sindaco, o il Presidente dell'Unione di Comuni, può revocare l'incarico all'*Agente Accertatore* oltre che nel caso di segnalazione di cui ai commi 2 e 3, anche su richiesta del Gestore, con sostituzione mediante ricorso alla specifica graduatoria dei soggetti risultati idonei.
7. In ogni caso in cui il Sindaco, o il Presidente dell'Unione, intenda procedere alla revoca dell'incarico occorrerà che all'*Ispettore* o all'*Agente Accertatore* interessato sia tempestivamente comunicato apposito preavviso di revoca contenente le motivazioni della stessa, con l'indicazione di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni e memorie difensive. A seguito dell'analisi della documentazione presentata o, in ogni caso, trascorso il suddetto termine in mancanza di presentazione di osservazioni, il Sindaco o il Presidente dell'Unione di Comuni, potrà procedere con il provvedimento definitivo in cui dovrà darsi conto della valutazione della eventuale documentazione presentata.

Articolo 11 – Turni di servizio

1. Gli *Ispettori Ambientali Volontari* prestano servizio in base alle indicazioni ed in coordinamento con il Comando di Polizia Municipale o Locale, e/o del Servizio Ambiente del Comune, che verifica la disponibilità dei singoli *Ispettori*. Le esigenze degli *Ispettori* devono essere tenute in particolare considerazione, trattandosi di lavoro volontario.
2. L'organizzazione dei turni degli *Ispettori Ambientali Volontari* è fatta dal Comandante della Polizia Municipale o Locale.
3. Il Comandante della Polizia Municipale o Locale sceglie, tra gli *Ispettori*, un Coordinatore che avrà cura, in collaborazione con la Polizia Municipale o Locale, di predisporre gli ordini di servizio giornalieri.
4. Gli *Agenti Accertatori* prestano servizio in base alle indicazioni del Gestore del servizio da questo concordate con il Comune nel cui territorio è svolto il servizio stesso.

Articolo 12 – Controllo sul servizio

1. Il Comune o l'Unione di Comuni provvede con mezzi propri o di altre strutture alla vigilanza sul corretto funzionamento del servizio svolto dagli *Ispettori Volontari Ambientali*.
2. Il Gestore del servizio svolge con mezzi propri la vigilanza ed il controllo sull'operato degli *Agenti Accertatori* e ne dà comunicazione al Comune nel cui territorio viene svolto il servizio con cadenza semestrale o su specifica richiesta del Comune qualora se ne ravvisi la necessità, salvo diversa previsione contenuta nei Contratti di servizio.

Articolo 13 – Disciplina transitoria

1. I soggetti che sono stati nominati *Agenti Accertatori* ovvero *Ispettori Volontari* o che comunque svolgono funzioni ad essi assimilabili, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 (ad eccezione della lettera g) dello stesso articolo 6) devono

superare l'esame conclusivo del Modulo Regionale. I Comuni e le Unioni di Comuni possono prevedere la necessità della frequenza e del superamento dell'esame del Modulo Locale.

2. I soggetti che abbiano già superato l'esame conclusivo del Modulo Regionale prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sulla base dell'applicazione del Regolamento di Atersir approvato con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 51 del 26 luglio 2016, completano il percorso formativo per la nomina di Agente Accertatore attraverso la partecipazione al Modulo locale e il superamento dell'esame finale.
3. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo di aggiornamento periodico di cui al precedente articolo 8, comma 9.
4. E' fatto obbligo ai Comuni e alle Unioni di Comuni di comunicare ad ATERSIR gli elenchi dei nominativi dei soggetti impiegati nelle funzioni attribuite dal presente Regolamento agli *Agenti Accertatori* e agli *Ispettori Volontari Ambientali*, affiancando ad ogni nome l'indicazione del soggetto con cui tali soggetti si coordinano all'interno del Comune e dell'Unione di Comuni ed i relativi contatti.

Articolo 14 – Entrata in vigore e relativi effetti

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul sito di ATERSIR e sostituisce immediatamente il *"Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio"* approvato con Delibera del Consiglio d'ambito n. 51 del 26 luglio 2016 e conseguentemente i Regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvati dalle sopresse Autorità d'Ambito territoriale ottimale, nelle parti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda, gli importi, i comportamenti sanzionati e l'applicazione delle sanzioni.
2. I Regolamenti comunali di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati attualmente in vigore devono essere adattati ai contenuti del presente Regolamento nel termine perentorio di 6 mesi dall'entrata in vigore dello stesso; in mancanza il presente Regolamento sostituirà le parti dei suddetti Regolamenti comunali in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. I Regolamenti comunali, attualmente in vigore, per l'applicazione della tariffa puntuale avente natura di corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, c. 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 devono essere adattati ai contenuti del presente Regolamento, per la parte afferente la nomina degli Agenti Accertatori.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno i Comuni e le Unioni di Comuni trasmettono ad ATERSIR un report inerente il numero di verbali elevati, le tipologie di sanzioni e gli importi applicati nell'anno precedente.

PARTE II - Sistema sanzionatorio

Articolo 15 - Finalità

1. La presente parte del Regolamento ha la finalità di fornire un elenco unico, per tipologie ed importi, delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti.
2. Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente Regolamento il prospetto di cui all'articolo 20 sostituisce tutti quelli contenuti in altri Regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati nelle parti inerenti gli importi e i comportamenti sanzionati attualmente vigenti.

Articolo 16 - Proventi ed autorità competente a ricevere il rapporto

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni del presente Regolamento, sono riscossi dal Comune o dall'Unione di Comuni ove è accertata la violazione e vengono sottratti dal totale dei costi del PEF secondo quanto previsto negli atti di regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
2. Alle sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 15 si applicano le norme in materia di sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/1981, in particolare per quanto riguarda l'*accertamento*, la *contestazione*, il pagamento in misura ridotta e le modalità per proporre opposizione avverso le sanzioni elevate.

3. Per le violazioni di cui al presente Regolamento, competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della L. n. 689/1981 è il Sindaco del Comune o il Presidente dell'Unione di Comuni nel quale è accertata la violazione.

Articolo 17 –Ulteriori conseguenze dell’erroneo conferimento in contenitori pubblici e dell’abbandono di rifiuti su suolo pubblico

1. Nel caso vengano individuati soggetti responsabili dell'abbandono di rifiuti su suolo pubblico o di errati conferimenti in contenitori pubblici, *l'Agente Accertatore o l'Ispettore Ambientale Volontario* è tenuto a comunicare i dati del responsabile della violazione ai soggetti individuati all'art. 16, c. 3 oltre che all'ufficio preposto alla riscossione della TARI, ai fini dell'accertamento della posizione tributaria.
2. Se il Comune – o Unione di Comuni – ove vengono individuati i soggetti responsabili del comportamento di cui al comma 1 applica la tariffa puntuale corrispettiva riscossa direttamente dal Gestore del servizio, la segnalazione di cui al comma precedente deve essere fatta agli uffici del Gestore preposti alla riscossione della tariffa.

Articolo 18- Disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.

1. Chiunque abbandona o deposita rifiuti anche urbani in aree in cui non è prevista la raccolta di rifiuto urbano (aree verdi, aree demaniali, aree pubbliche prive di cassonetti ecc...) ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è soggetto al regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 152/2006.
2. Il conferimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani da parte di ditte, artigiani, attività economiche di qualsiasi tipo, all'interno o nei pressi dei contenitori dedicati al rifiuto urbano, è soggetto alle sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs. 152/2006.
3. L'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, nonché l'abbandono nell'ambiente sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare è soggetto alle sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs. 152/2006.
4. In ogni caso prevalgono sul presente Regolamento le disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs. 152/2006.

Articolo 19 - Disposizioni sanzionatorie previste dai Regolamenti comunali sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art.1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

1. Si rinvia a quanto previsto nei singoli Regolamenti comunali sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva per le disposizioni sanzionatorie relative a comportamenti ivi descritti (a titolo meramente esemplificativo quelle previste per il mancato ritiro della dotazione per la Raccolta rifiuti Differenziata e/o indifferenziata; per la mancata riconsegna dotazioni; per l'infedele ovvero per l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione di attivazione/variazione/cessazione del servizio ecc.).
2. Ove il medesimo comportamento sia sanzionato in entrambi gli strumenti è da considerarsi prevalente il *Regolamento TcP*.

Articolo 20 - Prospetto delle tipologie e degli importi unitari delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti

N.	VIOLAZIONE	SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1.	Conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore, ovvero nei luoghi previsti per la raccolta domiciliare, di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti impropri o di rifiuti urbani appartenenti ad una frazione merceologica diversa da quella cui è destinato il contenitore, o della quale è prevista la raccolta	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
2.	Al fine di rendere fruibili, a tutte le utenze interessate, i contenitori di grande volumetria (es: rifiuti vegetali), l'utente dovrà rispettare le ulteriori prescrizioni specifiche dettate dall'Amministrazione comunale in merito ai limiti di rifiuto conferibile	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
3.	Nei casi di cui al punto 1 quando l'errato conferimento è riferito a rifiuti pericolosi	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
4.	Immissione nei contenitori predisposti dal Gestore di rifiuti liquidi o sostanze incendiate	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
5.	Collocazione di rifiuti, anche immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a fianco, al di sopra o comunque all'esterno dei contenitori predisposti; esposizione di rifiuti sfusi se non espressamente previsto.	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
6.	Conferimento di carta/cartone, plastica e indifferenziato di rifiuti non adeguatamente ridotti sotto il profilo volumetrico	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
7.	Cernita di rifiuti da contenitori predisposti dal Gestore ovvero tra i rifiuti posizionati in attesa di ritiro	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
8.	Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
9.	Spostamento, ribaltamento o danneggiamento delle attrezzature rese disponibili dal Gestore per il conferimento dei rifiuti (salvo risarcimento danni)	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
10.	E' punita l'asportazione di codici identificativi e/o trasponder dei sacchetti e/o contenitori forniti dall'Amministrazione comunale e/o dal Gestore per effettuare la raccolta dei rifiuti	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00

11.	Esecuzione di scritte o affissione di materiali di qualsivoglia natura e dimensione sulle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti, ovvero sui cestini portarifiuti	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
12.	Uso di contenitori o sacchi per la raccolta domiciliare non conformi alle prescrizioni (incluso l'uso di contenitori e sacchetti non forniti dal comune o dal gestore)	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
13.	E' fatto obbligo di provvedere al ritiro dei contenitori all'interno della proprietà privata dopo lo svuotamento del gestore (in particolare entro la giornata in cui avviene il ritiro programmato)	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
14.	Esposizione di rifiuti in orario non consentito:			
14.1	Rifiuti urbani non ingombranti	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
14.2	Rifiuti urbani ingombranti	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
14.3	Rifiuti urbani pericolosi	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
15.	Abbandono di rifiuti urbani (ed assimilati agli urbani) non pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
16.	Abbandono di rifiuti urbani (ed assimilati agli urbani) ingombranti non pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
17.	Abbandono di rifiuti urbani pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
18.	Utilizzo di cestini portarifiuti per il conferimento di rifiuti urbani domestici	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
19.	Abbandono su suolo pubblico o ad uso pubblico di deiezioni animali	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
20.	Mancata pulizia da parte dell'utente dei punti di raccolta previsti per la raccolta domiciliare. Oltre la sanzione è previsto l'obbligo di ripristino della situazione precedente.	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
21.	Mancata pulizia da parte dell'organizzatore delle aree occupate da manifestazioni pubbliche	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
22.	Mancata pulizia, da parte degli esercenti, delle aree pubbliche od a uso pubblico	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00

	concesse in uso a negozi, pubblici esercizi e analoghe attività			
23.	Mancata pulizia, da parte degli esercenti, delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
24.	Mancata pulizia delle aree destinate a posti di vendita nei mercati	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
25.	Mala gestione del compostaggio domestico con formazione di condizioni di anaerobiosi o proliferazione di animali indesiderati	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
26.	Conferimento di rifiuti urbani ed assimilati in territorio di un Comune diverso da quello di produzione del medesimo oppure diverso da quello di ubicazione dell'utenza di riferimento del rifiuto, fatta eccezione per i casi previsti nella regolamentazione del servizio (a titolo esemplificativo, per i conferimenti presso S.E.A./Centri comunali di raccolta). Salvo prova contraria, il rifiuto si intende prodotto nel comune di residenza o di domicilio del soggetto che conferisce il rifiuto o del suo obbligato in solido.	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
27.	Posizionamento in via permanente, nei territori con raccolta rifiuti porta a porta, di contenitori privati su suolo pubblico od a uso pubblico non previsti dalla regolamentazione del servizio	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
28.	Per le tipologie di violazioni riferite alla raccolta domiciliare per contenitori in uso ad un'utenza condominiale, le sanzioni relative saranno a carico dell'intero condominio; nel caso, invece, le violazioni siano riferite a contenitori singoli, le sanzioni relative saranno a carico dell'assegnatario	83	500	166
29.	Per comportamenti sanzionati nei regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente prospetto.	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00